



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano
SEZIONE TERZA CIVILE

in persona del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico, Marianna GALIOTO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo 33477/2018 R.G., proposta con atto di citazione ritualmente notificato da

BANCO BPM SOCIETA' PER AZIONI, rappresentato e difeso dall'avv. COSTA ANDREA e MARTUCCELLI SILVIO; BRUNETTI FILIPPO e MENNOIA MICHELE, ed elettivamente domiciliata presso i difensori,

- *attore opponente* -

CONTRO

ISTITUTO PER IL CREDITO SPORTIVO, rappresentato e difeso dall'avv. DONATO LETTERIO, ed elettivamente domiciliato presso il difensore,

- *convenuto opposto* -

Le parti hanno precisato le conclusioni che si riportano di seguito:

CONCLUSIONI PER LA PARTE OPPONENTE

accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell'Istituto per il Credito Sportivo a procedere esecutivamente, nonché accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto notificato a Banco BPM S.p.A. in data 12 giugno 2018, per tutti i motivi esposti in narrativa o per quanto meglio ritenuto; - in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio.



CONCLUSIONI PER LA PARTE OPPOSTA

si chiede che l'On.le Tribunale adito voglia, rigettata ogni contraria istanza ed eccezione, rigettare integralmente l'opposizione proposta dal Banco BPM, perché integralmente infondata, ivi compresa dalla domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e del processo.

Con vittoria di spese e compensi di difesa.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

La controversia concerne l'opposizione che Banco BPM spa ha proposto avverso l'atto di precetto notificato da Istituto per il Credito Sportivo¹, per la somma di euro 197.733,32 dovuta a titolo di capitale, interessi moratori e spese per mancato pagamento dei mutui dovuti fino al 14 marzo 2018.

Le somme in parola attengono al mutuo stipulato ad ICS in favore del Comune di Valleve, a garanzia del quale l'ente pubblico ha concesso delegazione di pagamento ai sensi dell'art. 206 del dlgs n. 267 del 2000 (TUEL); il tesoriere è oggi l'opponente Banco BPM spa, in luogo dell'originario stipulante Credito Bergamasco, a seguito di operazioni di fusione e incorporazione.

L'opposizione è fondata e va accolta.

Sul punto il Tribunale ritiene di condividere integralmente le motivazioni contenute nella sentenza pronunciata a conclusione della causa iscritta al n. 33472/2018 RG, e vertente tra le stesse parti con riferimento al mutuo erogato in favore del Comune di Foppolo, ed in cui sono state poste le medesime questioni.

Le cause si differenziano esclusivamente:

- per l'importo di cui al precetto
- per il Comune a cui è stato erogato il mutuo (Comune di Valleve in questa causa - Comune di Foppolo nell'altra controversia)
- e per l'esclusione in questo giudizio della questione concernente la procedura riequilibrio finanziario ex art. 243 TUEL.

¹ più oltre semplicemente ICS.



Si trascrivono di seguito le ragioni della decisione contenute nella ricordata sentenza, che vanno interamente condivise:

“A fondamento dell’opposizione ha dedotto i seguenti motivi: 1) insussistenza del diritto di ICS a procedere in sede esecutiva nei confronti di Banco BPM s.p.a. Secondo la tesi attorea, la delegazione di pagamento pubblicistica non costituisce un titolo esecutivo azionabile nei confronti del tesoriere, Banco BPM s.p.a., bensì esclusivamente nei confronti del Comune di Foppolo, debitore mutuatario, non vertendosi in ipotesi di assunzione di debito altrui o di rilascio di una garanzia personale, in virtù della quale la banca delegata sarebbe tenuta a pagare, pur in assenza di provvista fornita dall’ente locale stesso; 2) ad ulteriore specificazione del primo motivo, ha evidenziato che il rapporto di servizio esistente tra il delegante Comune di Foppolo ed il delegato Banco BPM s.p.a. avesse natura concessoria (servizio di tesoreria) e fosse regolato da una convenzione di tesoreria, che prevede che il tesoriere, per pagare i creditori dell’ente pubblico, non possa che utilizzare i fondi disponibili dell’ente locale. A tal proposito, ha eccepito che l’accertamento dell’eventuale sussistenza di un obbligo in capo al tesoriere concessionario apparterrebbe alla cognizione del Giudice amministrativo; 3) violazione dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, che impone un termine dilatorio di 120 giorni tra notificazione del titolo esecutivo e quella dell’atto di precetto, stante la natura pubblicistica del servizio di tesoreria; 4) improseguibilità delle azioni esecutive avendo il Comune di Foppolo attivato la procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 *bis* TUEL ed, infine, 5) la non debenza degli interessi moratori, stabiliti convenzionalmente tra le parti in sede di stipula dei mutui, e rispetto a cui il tesoriere è terzo, essendo il suo rapporto con il delegante disciplinato esclusivamente dalla convezione di tesoreria.

Nel costituirsi in giudizio ICS ha chiesto rigettarsi l’opposizione. A sostegno della sussistenza di un titolo esecutivo, costituito dall’atto di delega, azionabile nei confronti del tesoriere, ha richiamato il dato letterale degli artt. 206 e 220 TUEL, ragioni di ordine sistematico, quali la possibilità per l’istituto di credito di utilizzare i contratti di mutuo, stipulati con atto pubblico, come titoli esecutivi nei confronti



dell'ente locale, senza necessità di ulteriore previsione da parte del legislatore in relazione all'atto di delega ed, infine, la *ratio* dell'istituto, consistente nel consentire all'ente pubblico di disporre in anticipo delle proprie entrate, offrendo una garanzia ai propri creditori di potersi soddisfare sulle somme vincolate a tal fine. Infine, ha contestato che la giurisdizione spettasse al Giudice amministrativo trovando la delegazione di pagamento la sua fonte nell'art. 206 TUEL anziché nel rapporto di tesoreria.

I procuratori delle parti hanno chiesto concordemente rinvio in pendenza di trattative e, all'udienza del 7.5.2019, la sospensione del titolo fondante la preannunciata esecuzione (cfr. verbale d'udienza del 15.11.2018, 23.1.2019, 14.3.2019 e 7.5.2019). A seguito del mancato componimento bonario, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22.10.2019, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, ritualmente depositati da entrambe le parti.

L'opposizione merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.

Al fine di decidere la controversia occorre stabilire se la delegazione di pagamento di cui all'art. 206 TUEL costituisca titolo esecutivo azionabile nei confronti del tesoriere Banco BPM s.p.a.

Le norme che disciplinano l'istituto della delegazione di pagamento da parte degli enti locali sono gli artt. 206 e 220 del d. lgs. 267/2000 (c.d. Testo Unico degli Enti Locali – di seguito TUEL).

L'art. 206 dispone che *“Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti gli enti locali possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione. 2. L'atto di delega, non soggetto ad accettazione, è notificato al tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo”*. A sua volta, l'art. 220 stabilisce che *“A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di cui all'articolo 206 il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento”*.



Ritiene il Tribunale che l'atto di delega di cui all'art. 206 citato non costituisca titolo esecutivo che consenta di preannunciare l'esecuzione direttamente nei confronti del tesoriere, bensì esclusivamente nei confronti dell'ente locale sulla scorta delle seguenti argomentazioni.

In primo luogo, sotto il profilo del dato letterale ed ermeneutico delle disposizioni citate, non è possibile affermare che il legislatore abbia previsto un'obbligazione autonoma del tesoriere configurandolo alla stregua di un garante personale, tenuto al pagamento in caso di inadempienza del soggetto obbligato principale.

L'art. 206 TUEL, difatti, delimita i casi in cui può essere rilasciata la delegazione di pagamento c.d. pubblicistica (cfr. in proposito l'incipit della norma) e l'oggetto della delegazione di pagamento, prevedendo esclusivamente in capo al delegato l'obbligo di destinare una parte dei fondi pubblici dell'ente locale al rimborso dei finanziamenti dallo stesso richiesti ed ottenuti (*“entrate (ndr future) afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione”*).

La disposizione citata non prevede, invece, alcuna sostituzione dal lato passivo dell'obbligazione. Il debitore è e rimane, pur a fronte dell'atto di delega, l'ente locale, mentre il tesoriere è tenuto solamente ad effettuare i pagamenti in conformità alla delegazione di pagamento onde estinguere l'obbligazione sussistente in capo al Comune di Foppolo.

La circostanza che la delegazione di pagamento sia da notificarsi al tesoriere e non sia soggetta ad accettazione, lungi dal costituire un elemento a sostegno della tesi, perorata nei suoi atti da ICS, della insorgenza di un'obbligazione diretta in capo a Banco BPM s.p.a., conferma che il tesoriere (il quale, normalmente in virtù del servizio di tesoreria deve eseguire i pagamenti a seguito dell'emissione dei mandati, deliberati dall'amministrazione locale), a seguito della notificazione della delegazione di pagamento è tenuto ad accantonare, in adempimento della convenzione di tesoreria, le entrate future dell'ente locale di cui gestisce la contabilità nei limiti indicatigli, destinandole alle scadenze prefissate al rimborso delle rate dei finanziamenti contratti. Nel caso in cui non vi sia disponibilità dei fondi, il tesoriere



non è, tuttavia, tenuto a rispondere in proprio dell'obbligazione, salvo che sia configurabile una sua responsabilità nella gestione delle entrate del Comune.

L'accettazione dell'atto di delega non è poi prevista proprio perché la norma in esame non configura un istituto che comporta l'assunzione di un'obbligazione in capo al tesoriere - non essendo tenuto ad adempiere con sue risorse - e, proprio per questa ragione, non è richiesta alcuna manifestazione di volontà da parte sua. Il tesoriere è indicato quale soggetto delegato solo ed esclusivamente in virtù del servizio di tesoreria che presta a favore del Comune, e non in quanto a sua volta debitore dell'ente locale, ed, in virtù dell'atto di delega, potrà procedere al pagamento senza attendere che venga preventivamente emesso l'apposito mandato prima della scadenza delle rate.

Siffatta impostazione è fatta propria anche dalla Corte dei Conti, la quale, nell'ambito della sua funzione consultiva, a fronte del quesito formulato da un Comune circa la possibilità di regolarizzare i pagamenti effettuati dal tesoriere delegato ai sensi dell'art. 206 TUEL, pur in assenza degli stanziamenti necessari, ha concluso nel senso che *“il tesoriere non può procedere al pagamento di spese senza che vi siano i fondi necessari allo scopo e ciò anche nelle ipotesi nelle quali non sia necessario un previo mandato di pagamento. Rimangono, pertanto, nella responsabilità del tesoriere i pagamenti effettuati senza la necessaria disponibilità di cassa. Conseguentemente, si evidenzia che sulla specifica posta in discorso, l'ente si troverà nella condizione di non poter approvare il conto del tesoriere”* (cfr. Corte dei Conti, - sezione regionale di controllo per la Lombardia, delibera 93/2011/PAR-versata in atti da parte opponente).

Pertanto, il tesoriere laddove effettui i pagamenti senza la necessaria disponibilità di cassa, non potrà richiedere l'approvazione del conto e la successiva ratifica del suo operato.

Nessun argomento a favore della tesi prospettata da ISC può invece desumersi dall'art. 220 TUEL: la disposizione deve essere interpretata nel senso che il tesoriere, ricevuto lo *iussum* dal delegante, deve versare le somme alle scadenze stabilite,



essendo prevista in caso di ritardo un'indennità di mora. Tuttavia dalla formulazione della norma non è possibile desumere l'insorgenza di un'obbligazione in capo al tesoriere di rimborsare il capitale, soprattutto nell'ipotesi in cui il pagamento, qual è il caso di specie, non sia intervenuto alle scadenze pattuite per causa non imputabile al tesoriere, stante l'assenza di fondi.

Ad ulteriore riprova di detta conclusione sovengono le clausole convenute tra delegante e delegatario in sede di stipula dei mutui, da un lato, e le convenzioni di tesoreria esistenti tra delegante e delegato, dall'altro (cfr. documentazione versata in atti).

Nei patti e condizioni formanti parte integrante dei contratti di mutuo stipulati (prodotti sub. doc. 1 di parte convenuta opposta) all'art. 3 si legge che "La delegazione di pagamento si intende sempre rilasciata dalla parte mutuataria ed accettata dall'istituto finanziatore *pro solvendo* e non *pro soluto*, e, pertanto, la parte mutuataria stessa è tenuta a soddisfare direttamente con ogni altro mezzo l'istituto finanziatore di quanto quest'ultimo non possa comunque e per qualsivoglia ragione con seguire con la predetta delegazione dal tesoriere o da altri soggetti delegati al pagamento".

Parimenti, l'art. 5 della convenzione di tesoreria relativa agli anni 2008/2014 e di quella relativa agli anni 2015/2021 dispone, in linea generale, che i pagamenti siano effettuati sulla base dei mandati di pagamento emessi dall'Ente ed, in caso di delegazione di pagamento, che il tesoriere effettui i pagamenti anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato. Tuttavia, il comma 8 dell'art. 5 precisa che i pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili, salvo che siano deliberate anticipazioni di tesoreria.

Orbene, emerge chiaramente dal dettato normativo degli artt. 206 e 220 TUEL, dai contratti di mutuo e dalle convenzioni di tesoreria in essere tra le parti, che non sussiste alcun obbligo di pagamento in capo al tesoriere che legittimi un'azione esecutiva direttamente nei suoi confronti come se fosse debitore in luogo del Comune di Foppolo.



Le future entrate afferenti ai primi tre titoli del bilancio di previsione dell'ente locale, sulla base della delegazione, possono essere versate al creditore mutuante solo se presenti.

In definitiva, la struttura della delegazione di pagamento c.d. pubblicitica non comporta alcuna sostituzione del soggetto passivo dell'obbligazione di pagamento. Il rapporto che lega il delegante con il delegatario è di debito mentre quello esistente tra delegante e delegato è di tesoreria. L'atto di delega è, quindi, semplicemente finalizzato a consentire l'accantonamento delle entrate future dell'ente ed il pagamento da parte del delegato, in presenza dei fondi, sempre e solo, dell'ente, su richiesta del delegatario.

Ne consegue che l'atto di delega non può valere come titolo esecutivo nei confronti del tesoriere dal momento che non può incorporare un diritto di credito di Banco BPM s.p.a. nei confronti di un soggetto che non è suo debitore.

Pertanto, l'art. 206 TUEL prevede la formazione di un titolo esecutivo stragiudiziale esclusivamente nei confronti dell'ente locale debitore.

Depone in tal senso anche la disposizione dell'art. 159 TUEL secondo cui le azioni esecutive promosse nei confronti degli enti locali non possono essere promosse presso soggetti diversi dai loro tesorieri. Tale norma presuppone che soggetto debitore sia l'ente locale e l'esecuzione possa essere avviata nelle forme del pignoramento presso terzi solo presso il tesoriere.

L'art. 159 TUEL, poi, si limita a rafforzare la tutela prevista per taluni creditori, tra cui i mutuanti, prevedendo che gli enti locali possano deliberare semestralmente di rendere impignorabili una parte delle loro entrate necessarie a pagare le rate di mutui e prestiti scadenti nel semestre in corso e notificare la delibera al tesoriere, ai fini dell'opponibilità dell'atto ai terzi; in assenza di detta norma l'ente non potrebbe creare vincoli, peraltro sempre per un periodo limitato e, comunque, a favore di una categoria di creditori - e non di un soggetto determinato - sulle proprie risorse.



Le ragioni di ordine sistematico espresse da ISC non consentono, parimenti, di pervenire all'accertamento della sussistenza di un titolo esecutivo nei confronti del tesoriere Banco BPM s.p.a.

Sostiene la parte convenuta opposta che l'art. 206 TUEL non può interpretarsi nel senso che l'atto di delega costituisca titolo esecutivo nei confronti del Comune, poiché, così facendo, si ammetterebbe la possibilità che per il medesimo debito e tra i medesimi soggetti possa esistere più di un titolo, di cui il primo costituito dal mutuo ed il secondo dall'atto di delega.

Invero, nel caso in esame, non si assiste ad alcuna duplicazione del titolo esecutivo - pur consentita dalla giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 21768/2019 secondo cui *"il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo, non esistendo nell'ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, purché l'azione non si sia consumata, ovvero non venga violato il principio del "ne bis in idem", sussista l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, infine, non vi sia abuso del diritto o del processo"* - dal momento che i mutui non sono stati stipulati nella forma dell'atto pubblico, in virtù della deroga consentita dall'art. 204 TUEL proprio ove la parte mutuante sia Istituto per il credito sportivo o Cassa depositi e prestiti.

Di conseguenza, il ragionamento di ordine sistematico, svolto da ISC, per affermare che l'atto di delega costituisce titolo esecutivo nei confronti del tesoriere non appare meritevole di accoglimento perché si basa sulla presunta duplicazione del titolo esecutivo in quanto la parte mutuante ne possiederebbe già uno - appunto il mutuo stipulato in forma pubblica - azionabile nei confronti del Comune.

Tuttavia, i mutui, stipulati a mezzo di scrittura privata non autenticata non costituiscono titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.c. e, quindi, la specificazione del legislatore che l'atto di delega costituisce titolo esecutivo appare necessaria proprio in casi, come in quello in esame, in cui il creditore mutuante, se non vi fosse la previsione dell'art. 206 TUEL, dovrebbe, prima di poter agire esecutivamente, munirsi di un titolo esecutivo giudiziale.



Anche l'*excursus* storico dell'istituto della c.d. delegazione pubblicistica, volta a ricostruire la *ratio legis* (nel senso che il legislatore abbia inteso garantire agli investimenti degli enti locali la massima garanzia di tutela e facile soddisfazione), non consente di ritenere che l'art. 206 TUEL preveda l'assunzione di un'obbligazione in capo al tesoriere.

Invero, l'istituto della delegazione di pagamento pubblicistica costituisce solo una modalità organizzativa più snella e veloce di esecuzione degli obblighi assunti, in sede di stipula del mutuo, che rimangono sempre in titolarità al medesimo ente comunale.

Già nella vigenza dell'art. 94 (rubricato delegazioni sulle imposte di consumo) del TU finanza locale, approvato con il R.D. n. 7775/1931, la giurisprudenza della Corte di Cassazione escludeva ciò, affermando che *"(..)l'obbligazione assunta dal soggetto sul quale vengono rilasciate le delegazioni di pagamento, resta pur sempre imposta dalla legge per la sua necessaria funzione strumentale rispetto alla legittimità di assunzione del mutuo ed alla Estinzione di esso e, quindi, con quest'ultimo inscindibilmente connessa, in virtù degli art.299 del tu l com e prov, 94 del tu finanza locale e 4 del DPR 30 giugno 1955, n. 1544) nella previsione legislativa tale obbligazione non riveste carattere autonomo, ne nei confronti del comune delegante, ne nei confronti dell' ente mutuante. Nei confronti del comune, l'accettazione delle delegazioni, pur necessitando della idonea manifestazione di volontà da parte del soggetto delegato, si presenta pur sempre, sul piano giuridico, come modalità di esecuzione degli obblighi ricadenti sul predetto soggetto, in conseguenza o del rapporto di appalto per la gestione delle imposte di consumo, o del rapporto di semplice tesoreria, o del rapporto di esattoria tesoreria. Nei confronti dell'ente mutuante il soggetto che accetta le delegazioni non assume una obbligazione in nome proprio, ma sempre come delegato del comune, e per conto di quest'ultimo dato che le delegazioni di pagamento si presentano quale mezzo normale di Estinzione del mutuo, e rientrano nella predeterminazione, imposta ai comuni dalla legge, dei mezzi di Estinzione del mutuo stesso. Pertanto, sia nei confronti del comune, sia nei confronti dell'ente mutuante, il soggetto sul quale*



vengono rilasciate le delegazioni di pagamento assume la veste di semplice adiectus solutionis causa. Ed anche nell'eventualità che il soggetto delegato si trovi esposto ad anticipare all'ente mutuante la differenza fra l'ammontare delle delegazioni ed il gettito inferiore del cespite delegato, salvo poi ad essere rimborsato dal comune, tale versamento verrebbe fatto in attuazione del rapporto di appalto della gestione delle imposte di consumo, ovvero di esattoria, ovvero di tesoreria, nel contenuto che per ciascuno dei menzionati rapporti è dettato relativamente alle delegazioni di pagamento dalla legge.” (Cass., SU n. 933/1969).

L'impostazione della citata norma rimane invariata anche nelle modifiche normative successive (art. 3, comma 3 l. n. 843/1978, art. 35 l. n. 724/1994, ed, infine, l'art 48 d, lgs. n. 77/1995 – norma quest'ultima che così come modificata dall'art. 14 d. lgs. 336/1996, appare anticipare la formulazione dell'attuale art. 206 TUEL -), laddove mai è esplicitato che il tesoriere sia tenuto al pagamento in quanto direttamente obbligato (cfr. in tal senso le argomentazioni dell'opponente Banco BPM s.p.a. alle pagine 23 e ss. della comparsa conclusionale).

Non può neanche desumersi un argomento in favore di detta conclusione dalla disciplina originariamente prevista dal DM 7.1.1998 per la Cassa di deposito e prestiti, che prevedeva un'obbligazione in capo al delegato, dal momento che tale decreto appare applicabile solo per i contratti di mutuo antecedenti al 27.1.2005, essendo poi intervenuta una differente normativa, ed i mutui di cui si discute sono del 2013; inoltre detto DM fa riferimento solo alla Cassa di deposito e prestiti e non anche all'Istituto per il credito sportivo e l'art. 206 TUEL, che è successivo, nulla prevede espressamente, senza che, quindi, possa estendersi una normativa antecedente e comunque di rango inferiore.

Da ultimo, occorre osservare che, solo in sede di memoria di replica, l'opposto ICS ha contestato la circostanza che il Comune di Foppolo sarebbe privo di fondi per far fronte al pagamento delle rate di mutuo oggetto dell'atto di precetto (memoria di replica – pag. 1).



Detta contestazione è oltremodo tardiva, considerato che, a fronte dell'allegazione effettuata da Banco BPM, sin dall'atto introduttivo, della sussistenza dei presupposti per l'avvio della procedura di riequilibrio finanziario ex art. 243 *bis* TUEL e dell'avvio delle stessa (cfr. pag. 13 atto di citazione e docc. 3 e 4 parte attrice), solo nell'ultimo scritto, ed in violazione del contraddittorio, ICS ha contestato la sussistenza del presupposto (mancanza dei fondi) che legittima il mancato pagamento da parte del tesoriere delegato a seguito dell'atto di delega.

Tuttavia è circostanza pacifica ed ammessa anche dallo stesso Istituto convenuto che il Comune di Foppolo si trovasse in una grave situazione di dissesto finanziario e che fosse in attesa della delibera della Corte dei Conti circa l'avvio della procedura di riequilibrio ventennale di cui all'art. 243*bis* TUEL ovvero sull'eventuale dissesto (cfr. nota del 22.3.2019 del Commissario straordinario del Comune di Foppolo versata in atti proprio da ICS in data 6.5.2019). A ciò si aggiunga che Banco BPM s.p.a. ha precisato, a fronte della contestazione di controparte, che la Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, n. 39/2018 ha avviato la procedura di riequilibrio ventennale di cui all'art. 243 *bis* TUEL per il Comune di Foppolo.

In conclusione, sulla base delle motivazioni esposte, deve affermarsi che non sussista alcun titolo esecutivo che legittimi Istituto per il credito sportivo ad agire esecutivamente nei confronti di Banco BPM s.p.a. e, pertanto, l'opposizione va accolta.

L'accoglimento del primo motivo di opposizione rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi, in quanto assorbiti dal rilievo dell'insussistenza di un valido titolo esecutivo sotteso all'atto di precetto notificato, titolo che costituisce condizione dell'azione esecutiva preannunciata da ISC nei confronti di Banco BPM s.p.a.”

Le spese, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico di ICS, che va dunque condannata a rifondere all'opponente Banco BPM s.p.a. le spese di lite, che si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo ai valori medi dello scaglione di riferimento (€ 52.000 - 260.000) per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale.



P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

- accoglie l'opposizione e accerta che non sussiste il diritto di Istituto per il Credito Sportivo di procedere ad esecuzione forzata nei confronti di Banco BPM s.p.a. in virtù dell'atto di delega ex art. 206 TUEL sotteso all'atto di precetto opposto;
- condanna parte opposta ICS a rimborsare a parte opponente Banco BPM s.p.a. le spese di lite, che si liquidano in € 8.000,00 per compensi, € 786,00 per anticipazioni (CU e marca), oltre 15% ex art. 2 comma 2 DM 55/14, CPA e IVA sulle somme imponibili.

Milano, 8 aprile 2020.

Il Giudice
Marianna Galioto

